

## **Impugnativa del Governo della legge provinciale n. 9 del 2015 (legge finanziaria provinciale di assestamento di bilancio 2015)**

(dalla banca dati sulle leggi regionali curata dal Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport - Presidenza del Consiglio dei ministri) - <http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=10139>

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014). (3-6-2015)

**Regione:** Trento

**Estremi:** Legge n.9 del 03-6-2015

**Bur:** n.22 del 4-6-2015

**Settore:** Politiche economiche e finanziarie

**Delibera C.d.M. del:** 17-07-2015 / **Impugnata**

### **Motivi dell'impugnativa**

La legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) introduce nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica con profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 4.

L'articolo 4, infatti, introduce il comma 6-sexies all'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, recante "Istituzione della tassa automobilistica provinciale". Il nuovo comma dispone che, a partire dal 1° gennaio 2015, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità compresa tra i 20 e i 30 anni, classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. I predetti veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione fissa annua di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli. La norma non è in linea con l'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), non prevede più l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dai 20 ai 29 anni, bensì solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno dalla loro costruzione.

I veicoli dai 20 ai 29 anni iscritti nei suddetti registri sarebbero in tal modo esenti, diversamente dalla norma statale che per tali fattispecie non prevede più alcuna forma di esenzione.

L'ultimo periodo del comma 6-sexies istituisce una tassa di circolazione fissa per i predetti veicoli di anzianità dal 20° al 29° anno, per i quali, la normativa statale già prevede l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della legge n. 342/2000).

La disposizione in esame, quindi, da un lato reintroduce l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in favore dei veicoli di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni classificati di particolare interesse storico e collezionistico (originariamente prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e poi soppressa dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e dall'altro istituisce una tassa di circolazione annuale a carico dei medesimi veicoli, (parimenti soppressa dal predetto comma 666, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La norma, si pone altresì in contrasto con quanto disposto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che consente alle Regioni di determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse e, conseguentemente, anche le eventuali esenzioni. Pertanto, la norma, non essendo stata adottata entro il termine predetto, dovrebbe esplicitare i propri

effetti dal 1° gennaio 2016, anziché dal 1° gennaio 2015, come previsto invece dall'articolo 4 in argomento.

L'introduzione di una tassa di circolazione per i predetti veicoli di anzianità tra i venti ed i trenta anni, che vengano utilizzati su pubblica strada costituisce un nuovo tributo non del tutto riconducibile ai tributi propri che, in base al comma 1 dello stesso art. 73 dello Statuto, la Provincia ha facoltà di istituire con legge propria, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Sul punto, si evidenzia anche il contrasto con la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998, che, nell'istituire la tassa automobilistica provinciale, prevede, in attesa di una "disciplina organica", che il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo rimangano assoggettati alla vigente normativa statale (D.P.R. n. 39 del 1953).

Peraltro, si ribadisce quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con circolare n. 4/DF del 1° aprile 2015, la quale recita "L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche" e che "detto principio, sotteso alle disposizioni dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche".

La Provincia autonoma di Trento, invece, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, l'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2015, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, dell'articolo 117 terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dell'articolo 119, comma 2, della Costituzione, che subordina la possibilità per gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie secondo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

#### Norma impugnata

**Legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)"**

#### **Art. 4**

#### ***Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10***

1. Dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

***"6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli."***

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Altre norme di riferimento

**Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)**

Art. 63

*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. [L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume].

3. [I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente].

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

**Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)**

Art. 24

*Poteri delle regioni*

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariale vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariale nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa

determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.

***Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998)***

Art. 4

*Istituzione della tassa automobilistica provinciale*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento.

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013.

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

- a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
- b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.

**6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico Federazione motociclistica italiana, registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.**

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

### *Statuto speciale per Il Trentino - Alto Adige/Südtirol*

#### Art. 73

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione

ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.